

(N. 1995)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1951

Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Il notevole incremento verificatosi nel gettito delle imposte di consumo a seguito dei recenti provvedimenti legislativi in materia e particolarmente a seguito degli articoli 1 e 3 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ha correlativamente accresciuto la misura delle cauzioni da prestarsi dagli appaltatori delle dette imposte, tenuto presente che tali cauzioni, a norma degli articoli 81 e 87 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, vanno appunto prestate in misura proporzionale alla potenzialità del tributo.

Ciò importa un notevole aumento del costo del servizio a causa dei maggiori capitali immobilizzati ed inoltre impedisce, con ulteriore nocimento per le finanze comunali, la necessaria affluenza degli appaltatori alle gare per il conferimento degli appalti.

Per ovviare a tali inconvenienti, basterebbe elevare dal 50 al 75 per cento il limite massimo

entro il quale, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, può essere costituita, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria la cauzione degli appaltatori, tenuto presente che, nei tre anni di applicazione del menzionato decreto legislativo n. 86, questo sistema di cauzionamento non solo non ha dato luogo ad inconvenienti, ma anzi ha quasi totalmente eliminati quelli relativi al precedente sistema.

A tale scopo è inteso l'unito schema di provvedimento legislativo, col quale, disponendosi l'aumento dell'accennato limite, viene altresì chiarito — in conformità di quanto disposto con l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 86 — che l'aumento medesimo è ammesso soltanto per le cauzioni non ancora prestate e non accettate, e per quelle integrative o suppletorie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo è elevato al 75 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.